

Quesito Comando

Un libero professionista ha inviato allo scrivente Comando il quesito che si trasmette e per il quale si riporta l'opinione dello scrivente e le soluzioni adottate in casi specifici trattati in provincia;

1. L'attività 92 si applica ad ambienti in cui si opera il rimessaggio di natanti in numero uguale o inferiore a 9 o è da intendersi che l'attività si applica solo per un numero e/o capacità superiore a 9?
2. Essendo le attività soggette a richiesta di CPI di indiscriminata applicazione ovvero si applicano sia al privato che alla ditta come per esempio per le centrali termiche, depositi gas, ecc.? Nel caso di applicazione delle attività 92 per rimessaggio di natanti anche inferiore a 9 è da intendersi che anche il privato cittadino che effettua il rimessaggio della propria imbarcazione nel proprio edificio è soggetto alla richiesta di CPI ?.

L'argomento toccato dal quesito è stato dibattuto in varie occasioni, ed a partire dalla lettura della dicitura riportata al punto 92 del D.M. 16/2/1982, considerata la definizione data dal D.M. 31/7/1934, alle rimesse per natanti con motori a combustione interna impieganti liquidi delle categorie A, B, e C (per uso pubblico e privato)..., si identifica l'attività 92 quando in un locale vengono depositate due o più imbarcazioni equipaggiate con il loro motore e serbatoio, stabilmente fissati a bordo dello scafo, sia ad uso pubblico che privato.

Non si ritengono attività 92, le rimesse di imbarcazioni in legno, prive di motore, quali le gondole di Venezia, e tutti i tipi di imbarcazioni a remi in dotazione alle società remiere e/o ai privati. Analogamente non sono considerate le rimesse di imbarcazioni dotate di motori fuoribordo con serbatoio mobile ed asportabile.

In questi casi infatti non si configurano i natanti con motori, bensì un deposito di manufatti in legno od eventualmente in plastica, e si istruisce la pratica per il rilascio del CPI per l'attività di cui ai punti 46 o 58 qualora i quantitativi, in peso, superano la soglia minima indicata.

I motori fuori bordo ed i loro serbatoi, vengono smontati dalla barche e riposti in locale apposito e separato e si configura, qualora la somma della capacità dei serbatoi presenti, supera i 500 lt., un deposito di liquidi infiammabili, indicato al punto 15 del D.M. 16/2/82.

Si interessa Codesto Spettabile Ispettorato per la conferma, se del caso, dell'interpretazione adottata dallo scrivente, o per le eventuali diverse indicazioni che verranno date.

Risposta Ministero

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata inerente la questione di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concorda con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso.

La configurazione quale attività 92 del D.M. 16/2/1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante. Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31/7/1934 il quale – giova sottolinearlo – mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l'assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982 non pone – per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili – soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l'assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare.

In conclusione, sono soggetti ai fini della prevenzione incendi – in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16/2/1982 – le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il contenimento del carburante.